

Regolamento Archivio

Regolamento per la consultazione dei fondi archivistici

1. Consultazione dei documenti

I documenti conservati nell'Archivio storico dell'Istituto nazionale sono liberamente consultabili. Valgono comunque le norme previste dal DL 29 ottobre 1999 n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*.

Le descrizioni dei fondi archivistici sono disponibili nel sito Internet www.italia-liberazione.it e, a stampa, nella sala studio.

Gli utenti sono tenuti a apporre giornalmente la propria firma sul registro delle presenze e a depositare borse e cartelle nell'apposito mobile di custodia.

Gli studiosi sono tenuti a esplicitare la ricerca che intendono condurre e compilare la relativa scheda dalla quale deve risultare chiaramente, oltre al nome, al cognome, alla residenza, lo scopo della richiesta. Se la scheda risulta compilata in modo incompleto, l'archivista non è tenuto a consegnare i documenti.

Agli studenti è richiesta la lettera di presentazione del docente di riferimento.

Gli studiosi ricevono dal personale della sala studio una sola busta per volta e sono autorizzati a consultare un solo fascicolo per volta;

essi prendono visione dei documenti nei locali dell'Istituto, durante le ore stabilite dal presente regolamento e alla presenza del responsabile di sala.

2. Richiesta e consegna della documentazione

La richiesta del materiale è consentita fino a un massimo di:

4 buste al mattino

3 buste al pomeriggio

3. Riproduzione dei documenti

Su richiesta dello studioso, l'Istituto può autorizzare la riproduzione integrale di singoli documenti. Non è in ogni caso ammessa la riproduzione di serie complete.

La riproduzione fotostatica avviene nei locali dell'Istituto ad opera degli impiegati ad esso addetti. Ogni altro tipo di riproduzione può essere fatta nell'Istituto da persona esterna, previo permesso del responsabile dell'Archivio storico.

• Restituzione dei documenti

Al termine della consultazione, lo studioso è tenuto a restituire i documenti nello stesso ordine e stato in cui li ha ricevuti. E' tenuto inoltre ad osservare ogni altra regola di comportamento che garantisca il rispetto e la buona conservazione delle carte.